



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio IVA

Roma, 29 OTT. 2014

BATTISTA DAVIDE
C/O STUDIO TRIBUTARIO
GIORDANO SIMONA
VIA CIVIDALE DEL FRIULI N. 21
00183 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 54
Roma

Prot.

OGGETTO: Interpello 954-295/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

BATTISTA DAVIDE

Codice Fiscale BTTDVD70A26H501A

Istanza presentata il 21/03/2014

Documentazione integrativa presentata il 31/07/2014

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. Battista rappresenta di svolgere, in forma indipendente, la professione di consulente finanziario. In particolare, il contribuente istante fornisce alla propria clientela - attualmente costituita da privati non esercenti un'attività imprenditoriale - il servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo Unico della Finanza (in seguito, "TUF"), riguardo all'acquisto o alla vendita di quote o di azioni di fondi

d'investimento o di Sicav, Oicr o Oicvm.

Il contribuente istante fa presente che la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi recentemente in merito al trattamento fiscale delle prestazioni di consulenza in materia di investimenti fornite da un terzo ad una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune di investimento, ha precisato che "i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono, invece, soggetti ad IVA" (cfr. sentenza 7 marzo 2013, causa C-275/11, punto 29).

Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla sua attività di consulente finanziario indipendente.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ad avviso del contribuente istante, l'affermazione della Corte di Giustizia UE concernente il regime IVA della consulenza in materia di investimenti, di cui al punto 29) della sentenza 7 marzo 2013, causa C-275/11, non è adeguatamente circostanziata e motivata e, conseguentemente, non è univocamente riferibile ai servizi di consulenza in materia di investimenti in quote di Oicr.

Questi ultimi servizi, secondo il contribuente, sono operazioni "intrinseche" all'acquisto diretto di quote in Oicr in quanto ad esse strettamente strumentali ed essenziali.

Tali servizi sono necessari al fine di evitare il ricorso, da parte degli investitori, alle informazioni fornite direttamente dal venditore delle quote (reperibili, ad esempio, presso gli organi di stampa ovvero tramite agenti collegati al venditore), potenzialmente rischiose e/o non attendibili stante la situazione di evidente conflitto di interesse. In risposta alla richiesta di documentazione integrativa l'interpellante ha evidenziato di ricevere il pagamento della parcella per la prestazione eseguita esclusivamente dopo che l'obiettivo del piano d'investimento sia stato raggiunto, sulla base di apposita rendicontazione. Il cliente può richiedere che, nell'esecuzione delle

raccomandazioni d'investimento, vengano considerate determinate società, determinati professionisti, strumenti finanziari preferiti, modalità di calcolo, piattaforme di scambio o altri strumenti a sua scelta: in tal caso il Dott. Battista non risponde del risultato finale della sua prestazione, salva la propria dichiarazione espressa.

Tanto premesso, in forza del nesso tra i servizi in questione e gli investimenti in Oicr, il contribuente istante ritiene che i servizi in materia di investimenti resi dallo stesso in forma indipendente possano fruire del regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 4) del DPR n. 633 del 1972.

Ad avviso del contribuente istante, tale impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui "l'obiettivo dell'esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d'investimento prevista dall'art. 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva è, tra l'altro, di incoraggiare l'investimento di capitali dei piccoli investitori in fondi d'investimento. Il punto 6 di tale disposizione è diretto a garantire che il sistema comune dell'IVA sia fiscalmente neutro quanto alla scelta tra l'investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d'investimento collettivo" (28 giugno 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, C-363/05; 4 maggio 2006, Abbey National plc, C-169/04).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il servizio di consulenza è definito dall'art. 1, comma 5, lett. f) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito, "TUF"), nei termini seguenti: "*Per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento*

finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione". Secondo tale definizione, gli elementi che caratterizzano la consulenza/raccomandazione sono:

- la personalizzazione: la raccomandazione è presentata dall'intermediario come adatta al cliente ovvero basata sulle sue caratteristiche personali;
- l'oggetto: la raccomandazione deve riguardare uno specifico strumento finanziario.

Sotto il profilo fiscale, in base ai chiarimenti resi con la risoluzione 4 agosto 2008, n. 343/E, il servizio di consulenza in materia di investimenti è stato inquadrato tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da IVA in base all'art. 10, primo comma, nn. 4) e 9), del d.P.R. n. 633 del 1972.

In particolare, la disposizione di cui al n. 4), del citato articolo stabilisce che sono esenti da IVA *"le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli"*; il successivo n. 9) prevede, altresì, l'esenzione per le *"prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni"* di cui al n. 4). Il regime di esenzione delle prestazioni di intermediazione presuppone, quindi, che le stesse siano "relative", vale a dire finalizzate alla conclusione di operazioni di carattere finanziario. La risoluzione n. 343/E del 2008 ha precisato, in tal senso, che affinché l'attività di consulenza in materia di investimenti possa fruire del regime di esenzione dall'imposta è necessario che sussista un collegamento funzionale di tale attività rispetto ad un'operazione di negoziazione (*rectius*, operazioni di acquisto e/o dismissione degli strumenti finanziari individuati/raccomandati).

Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. In particolare, i giudici comunitari, chiamati a pronunciarsi sull'interpretazione dei

termini "negoziiazione relativa a titoli", hanno chiarito che il concetto di "negoziiazione" comprende *"un'attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l'attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione"*(cfr. Corte di Giustizia, sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00, CSC Financial Services Ltd, punto 39; conforme sentenza 21 giugno 2007, causa C-453/05, Volker Ludwig). Circa il contenuto in cui si sostanzia tale attività di intermediazione, la Corte di Giustizia UE ha specificato che la stessa può consistere, tra l'altro, *"nell'indicare ad una parte contrattuale le occasioni per concludere un siffatto contratto, poiché la finalità di tale attività è quella di fare il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo"* (cfr. sentenza CSC Financial Services Ltd, cit. punto 39; conforme sentenza Volker Ludwig, cit., punto 38).

Coerentemente al predetto orientamento giurisprudenziale la risoluzione n. 343/E del 2008 ha precisato che nell'ambito della proposta di investimento al cliente, la consulenza costituisce il contenuto stesso dell'attività di negoziazione, intesa come un'attività di intermediazione che implica conoscenze specializzate riguardo ad un determinato strumento finanziario, ed è diretta ad indicare al cliente stesso le occasioni per la conclusione di un contratto/operazione di natura finanziaria, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dei suoi obiettivi di investimento, nonché della capacità del cliente di sopportare finanziariamente i rischi connessi all'operazione consigliata.

Ad avviso della scrivente, la soluzione interpretativa di cui alla Risoluzione n. 343/E del 2008 è ancora valida nonostante la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 marzo 2013, causa C-275/11, GfBk, concernente la riconducibilità delle prestazioni di consulenza "esternalizzate" ad un terzo nella nozione di "gestione di fondi comuni di investimento" esente da IVA, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), della sesta direttiva

(trasfuso nell'art. 135, par. 1, lett. g), della direttiva 2006/112/CE); ciò in quanto tale attività di consulenza ha l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di un fondo comune d'investimento".


Con la predetta pronuncia, come è noto, la Corte di Giustizia UE ha affermato, soltanto in via incidentale, che "i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono invece soggette all'IVA" (cfr. punto 29). Da tale inciso non sembra potersi desumere una definizione univoca del servizio di consulenza in materia di investimenti e, conseguentemente, un regime fiscale di carattere generale applicabile a detto servizio. Ne deriva che, ad avviso della scrivente, la pronuncia della Corte resta circoscritta ai fatti oggetto della causa principale e assume concreta rilevanza limitatamente alla definizione dell'ambito applicativo del regime di esenzione previsto dalla normativa comunitaria per la gestione di fondi comuni di investimento.


Pertanto, in relazione al regime IVA applicabile ai servizi di consulenza resi dal contribuente istante, in attesa di conoscere l'orientamento del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 398 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, sulla corretta applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di Iva, dopo la citata sentenza della Corte di Giustizia, 7 marzo 2013, GfBk, si ritiene di confermare i chiarimenti forniti con risoluzione n. 343/E del 2008, in base ai quali il servizio di consulenza in materia di investimenti, se connesso, nei termini anzidetti, ad un'operazione di negoziazione, è riconducibile tra i servizi di intermediazione resi da un soggetto abilitato nell'ambito della proposta di investimento al cliente, ai quali si applica l'esenzione prevista dall'art. 10, primo comma, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972. Naturalmente, siffatta impostazione potrà considerarsi valida sempre che, in base al costante monitoraggio della giurisprudenza della Corte di Giustizia, non sia desumibile un diverso e univoco indirizzo interpretativo in relazione al regime IVA applicabile al servizio di consulenza in materia di investimenti.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta





FAX

A/To: 0670309964@fax.agenziaentrate.it

Da / From: DC NORM IVA

Società / Company: AGENZIA DELLE ENTRATE

Numero fax / Fax Number: 0650762332

Numero pagine, questa inclusa /

Number of pages, including this one: 10 13:46:47 30-OCT-2014

TESTO:

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

e informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.